



COMUNE DI MANZIANA
(Provincia di Roma)

IL SINDACO

Prot.

Ordinanza n° 23 del 10/12/13

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. 267/2000, Testo unico degli Enti Locali;

VISTO l'art. 179 del D.lgs. 152/2006, inerente la gerarchia da rispettare nella gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 184 comma 3 lettera a) del D.lgs. 152/2006 che definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per effetti dell'art. 2135 del codice civile;

VISTO l'art. 185 del D.lgs. 152/2006 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del presente decreto, comma 1 lettera e): le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella silvicoltura;

VISTO l'art. 91 del Regolamento Forestale della Regione Lazio n. 7/2005 che prevede il divieto di accendere fuochi nel periodo a rischio incendio (15 giugno/30 settembre) per abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione compresi quelli delle utilizzazioni boschive;

VISTO l'art. 92 del Regolamento Forestale della Regione Lazio n. 7/2005 che prevede le "condizioni per l'uso del fuoco", stabilendo che in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 91 l'uso del fuoco è consentito per l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta nei lavori di manutenzione dei castagneti, degli alberi da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi e pascolivi, dando indicazioni nelle modalità di abbruciamento;

PRESO ATTO che gli impianti operativi sul territorio provinciale per il trattamento dei residui agricoli come rifiuti (CER 020103) in procedura semplificata sono in numero ridotto e con capacità limitata;

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Manziana ha prettamente vocazione agricola con presenza principalmente della coltura del nocciolo, dell'olivo e arboricoltura da frutto;

CONSIDERATO che le colture praticate sul territorio Comunale sono tutte di tipo arboreo con ciclo poliennale le quali periodicamente subiscono la pratica agronomica della potatura, con produzione di ingenti quantità di residui colturali quali ramaglie e porzioni di rami;

CONSIDERATO che la pratica dell'abbruciamento dei residui colturali sul luogo di produzione rappresenta un'usanza consolidata che consente inoltre di controllare delle fonti di inoculo e propagazione di fitopatie e che vista la meccanizzazione delle varie colture, consente di non avere intralci durante le operazioni di raccolta;

PRESO ATTO inoltre che ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la normativa in particolare la direttiva 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare in particolare si ricorda la batteriosi del Kiwi e del nocciolo, il coleottero *Tomicus piniperda* del pino, il nematode del pino *Bursapjelanchus Xylophilus*, il cancro colorato del platano *Ceratocystis fimbriata*, il

Cinipide del castagno *Dryocosmus Kuriphilus*, la bruciatura dei residui è efficace sulla diffusione delle dette fitopatie;

PRESO ATTO inoltre che al momento non è stato ancora stabilito se le misure di profilassi abbiano la prevalenza sulla norma che prevede il divieto di bruciatura in loco dei residui vegetali;

PRESO ATTO inoltre che non è tecnicamente nè economicamente sostenibile dai conduttori dei terreni agricoli la raccolta, la diminuzione volumetrica, il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di smaltimento e/o riciclo dei rifiuti, più vicini poiché ad oggi non esistono impianti idonei ad accogliere quantità elevate. Si fa altresì presente che lo stesso trasporto dei rifiuti con mezzi autorizzati sarebbe complesso data la natura dei conduttori dei terreni agricoli che non possiedono mezzi per il trasporto rifiuti in quanto casuale nella loro attività;

VISTA la Direttiva Europea 2008/98/CE;

VISTA la Direttiva Europea 2000/29/CE;

ACCERTATO che lasciare sul suolo importanti quantità di residui agricoli, anche in forma di "cippato", potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trascinarsi delle stesse nelle scoline e successivamente nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e diminuzione della capacità di deflusso con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

RITENUTO necessario sul territorio comunale garantire un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, per la diffusione fitopatologica (con conseguente riduzione dei trattamenti chimici), per il rischio di dissesti idrogeologici, nelle more di realizzare, organizzare e attivare impianti, sistemi, auto smaltimento o altro che consenta il rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006;

ORDINA

Per un periodo di 6 (sei) mesi dalla presente, in deroga all'impiego dei residui agricoli ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. 152/2006, di consentire la combustione, sul luogo di produzione dei soli residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricola alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:

- la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi, manufatti e strutture;
- possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3.5 metri cubi al giorno;
- l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide ed il fuoco deve estinguersi non oltre le ore 12 :00 antimeridiane. Il terreno su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;
- nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi anche nei fine settimana dei periodi considerati a rischio di incendio;
- nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione. Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza.

E' consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in *compost* o la triturazione in loco per la stessa finalità.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune e la trasmissione:

al Prefetto di Roma;
al Comando Stazione dei Carabinieri del Comune di Manziana
al Comando Stazione CFS di Manziana;
alla Questura di Roma;
alla Polizia Provinciale Distaccamento di Bracciano;
alla Polizia Locale del Comune di Manziana;
all' ARPA Provinciale di Roma;
alla Azienda ASL RM/F ;
alla Provincia di Roma.
e per effetto dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 :
- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Ministro dell' Ambiente;
- al Ministro della Salute;
- al Ministro delle Attività Produttive;
- al Presidente della Regione Lazio.

IL SINDACO

Bruno BRUNI

